

Causa C-375/07

Staatssecretaris van Financiën

contro

Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Validità di un regolamento di classificazione — Interpretazione dell'allegato del regolamento (CE) n. 1196/97 — Artt. 220 e 239 del codice doganale — Artt. 871 e 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 — Fogli essiccati composti di farina di riso, sale e acqua — Classificazione doganale — Recupero di dazi all'importazione — Procedura di sgravio — Errore riconoscibile delle autorità doganali — Negligenza manifesta dell'importatore»

Conclusioni dell'avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 4 settembre 2008 I - 8694
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 novembre 2008. I - 8716

Massime della sentenza

1. *Tariffa doganale comune — Voci doganali — Fogli essiccati composti di farina di riso, sale e acqua*
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamenti della Commissione n. 1196/97 e n. 1624/97)

2. *Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione (Artt. 230, quinto comma, 234 CE e 249 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 82/97; regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 220 e 239)*

1. I fogli preparati con farina di riso, sale e acqua, che sono essiccati, ma non sottoposti ad alcun trattamento termico, rientrano nella sottovoce 1905 90 20 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento n. 1624/97.

designazione e codificazione delle merci, la cottura non è una caratteristica necessaria ai fini della classificazione di un prodotto nella sottovoce 1905 90 20.

Risulta peraltro dall'insieme di questi elementi che la validità del regolamento n. 1196/97, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, non è inficiata.

A tale riguardo, da un lato, il riferimento alla carta di riso («rice paper») o a prodotti «essiccati» figura espressamente in più versioni linguistiche del testo della sottovoce 1905 90 20 della nomenclatura combinata, mentre la voce 1901 presenta soltanto un carattere residuale, concernendo unicamente i prodotti che non siano nominati né compresi altrove nella nomenclatura combinata. Dall'altro lato, come risulta dalla lettura di differenti versioni linguistiche della nomenclatura combinata ed alla luce delle note esplicative della Commissione, che rinviano alle note esplicative della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di

(v. punti 47-53, dispositivo 1-2)

2. Qualora una domanda di sgravio ai sensi dell'art. 239 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, sia stata sottoposta da uno Stato membro al vaglio della Commissione e

questa abbia già emesso una decisione contenente valutazioni di diritto e di fatto in un determinato caso di operazioni di importazione, in forza dell'art. 249 CE tali valutazioni vincolano tutti gli organi dello Stato destinatario della decisione, compresi i suoi giudici chiamati ad esaminare il medesimo caso rispetto all'art. 220 del predetto regolamento.

Infatti, le esigenze connesse all'applicazione uniforme del diritto comunitario per garantire la quale è stato attribuito alla Commissione un potere decisionale in materia di recupero dei dazi doganali impongono che, con riguardo alle medesime operazioni di importazione da parte di un operatore, una decisione nella quale la Commissione si pronuncia in ordine alla sussistenza di una «manifesta negligenza» di tale operatore non sia vanificata da un'ulteriore decisione adottata dal giudice nazionale in merito alla «riconoscibilità» da parte dello stesso operatore dell'errore dell'autorità doganale. Così, allorché, nel corso di un procedimento in cui è adito, un giudice nazionale investito di un ricorso contro l'avviso di recupero dei dazi all'im-

portazione viene a conoscenza del fatto che la Commissione è stata interpellata ai sensi degli artt. 220 o 239 del codice doganale, esso deve evitare di adottare decisioni incompatibili con la decisione che la Commissione intende adottare in applicazione di tali disposizioni.

Se, nel termine previsto dall'art. 230, quinto comma, CE, l'importatore ha proposto un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione che statuisce sulla domanda di sgravio dei dazi all'importazione ai sensi dell'art. 239 del predetto regolamento, spetta al giudice nazionale valutare se sia necessario sospendere il procedimento fino all'emissione di una decisione definitiva su detto ricorso di annullamento o provvedere esso stesso a sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale per una valutazione di validità.

(v. punti 62, 64-66, 68, dispositivo 3)